

## **TI\_GERICHTE 11.1997.138 vom 9. Oktober 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-10-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.138](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.138)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.138 du 9 octobre 1997

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.138 del 9 ottobre 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

settembre 1997, essendo stato prorogato dalle ferie giudiziarie (art. 133 CPC); che entro tale termine l'istante non ha indicato le proprie domande di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC) né ha motivato la dichiarazione di ricorso del 14 agosto 1997 (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC); che di conseguenza il gravame, sprovvisto dei requisiti minimi di un appello, è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC) e non può essere esaminato nel merito, così che può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313 bis CPC; che vista la particolarità del caso concreto si può prescindere dal prelievo di tasse di giustizia e di spese, mentre non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l'appello nemmeno è stato notificato;

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.